

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****ATTI DEL GOVERNO:**

Variazione nella composizione della Commissione	231
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Atto n. 379 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	231
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	238
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD)</i>	240

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi di attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	233
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione. COM(2025) 841 final (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	233
<i>ALLEGATO 3 (Documento approvato)</i>	244
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento, che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria. COM(2025) 941 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2014/65/UE per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione. COM(2025) 942 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014, (UE) 2015/2365, (UE) 2019/1156, (UE) 2021/23, (UE) 2022/858, (UE) 2023/1114, (CE) n. 1060/2009, (UE) 2016/1011, (UE) 2017/2402, (UE) 2023/2631 e (UE) 2024/3005 per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione. COM(2025) 943 final (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere motivato</i>)	234
<i>ALLEGATO 4 (Documento approvato)</i>	246
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) 2018/858, (UE) 2019/2144 e (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione delle prescrizioni tecniche e delle procedure di prova per i veicoli a motore e che abroga la direttiva 70/157/CEE del Consiglio e il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2025) 993 final.	

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE per esentare taluni veicoli elettrici della categoria N2 dall'obbligo di montaggio e impiego di dispositivi di limitazione della velocità. COM(2025) 999 final	234
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abroga il regolamento (UE) 2022/869. COM(2025) 1006 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. COM(2025) 1007 final (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	234
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	237

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 marzo 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che, per il gruppo PD-IDP, la deputata Rosanna Filippin ha cessato di far parte della Commissione mentre, per il medesimo gruppo, è entrato a farne parte il deputato Nicola Stumpo.

Rosanna FILIPPIN (PD-IDP) saluta le colleghe e i colleghi della Commissione, cui porge i propri ringraziamenti.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Atto n. 379.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della

direttiva (UE) 2023/970. Ricorda che la direttiva, che deve essere recepita entro il 7 giugno 2026, stabilisce prescrizioni minime intese a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne (« principio della parità di retribuzione »), sancito dall'articolo 157 del TFUE, e del divieto di discriminazione (di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE), in particolare tramite la trasparenza retributiva e il rafforzamento dei relativi meccanismi di applicazione.

Il recepimento della direttiva è stato previsto dall'articolo 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), che, fra i principi e criteri direttivi, include specificamente quello di apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nei considerando della direttiva medesima, in coerenza con la strategia per la parità di genere 2020-2025, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 152 definitivo, del 5 marzo 2020, e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali.

In attuazione della citata legge di delegazione europea, lo schema di decreto legislativo in esame introduce dunque norme volte a dare attuazione al principio della parità di retribuzione.

Passando all'illustrazione dei principali contenuti, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi più approfondita, rileva che gli articoli da 1 a 3 individuano l'oggetto, le finalità, l'ambito

di applicazione e le definizioni del decreto medesimo; l'articolo 4 individua le nozioni di « stesso lavoro » e di « lavoro di pari valore », che sono poste a base dell'effettiva comparabilità fra retribuzioni di lavoratori e lavoratrici; l'articolo 5 estende parte della presente disciplina anche ai candidati all'assunzione, dunque prima dell'instaurazione di un rapporto di lavoro; l'articolo 6 prevede l'obbligo, per i datori di lavoro, di rendere accessibili ai lavoratori i criteri utilizzati per determinare le retribuzioni e le progressioni economiche, escludendo da tali obblighi i datori di lavoro con meno di cinquanta dipendenti; gli articoli 7 e 8 riconoscono il diritto dei lavoratori ad ottenere informazioni sui livelli retributivi medi ripartiti per sesso; gli articoli 9 e 10 disciplinano la raccolta di dati da parte dei datori di lavoro e le valutazioni che essi devono svolgere, congiuntamente con i rappresentanti dei lavoratori, al sussistere di determinate condizioni; l'articolo 11, con clausola generale, prevede l'applicabilità della disciplina sulla protezione delle persone fisiche in merito al trattamento dei dati a tutte le comunicazioni svolte in attuazione del decreto in esame; gli articoli 12 e 13 prevedono gli strumenti di tutela e le sanzioni mentre l'articolo 14 istituisce un apposito Organismo di monitoraggio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a chiusura, l'articolo 15 prevede la trasmissione periodica dal Ministero del lavoro ad Eurostat di una serie di pertinenti dati statistici.

Le disposizioni del decreto in esame sono, in linea generale, coerenti con la direttiva in recepimento. Inoltre – nella maggior parte dei casi – quando talune previsioni della direttiva non sono state recepite nel decreto in esame, la relazione illustrativa e la tavola di concordanza forniscono motivazioni puntuali e idonee a giustificare tale scelta: si tratta, in sostanza, di circostanze nelle quali le norme della direttiva sono già presenti nell'ordinamento nazionale e pertanto non necessitano di recepimento specifico.

Ciò premesso, tuttavia, segnala che in alcuni casi permangono, fra la direttiva in recepimento e lo schema di decreto legi-

slativo in esame, dei disallineamenti sui quali i chiarimenti delle relazioni governative non sono risolutivi e in rapporto ai quali ritiene opportuno che la XIV Commissione chieda alla Commissione di merito di effettuare una specifica valutazione.

Si tratta, in particolare, dei seguenti casi:

la direttiva è applicabile ai datori di lavoro del settore pubblico e privato e a tutti i lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro (articolo 2 della direttiva) mentre il decreto in esame esclude dal proprio campo di applicazione i contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente (articolo 2, comma 2, del decreto);

mentre la nozione di « retribuzione » risulta coerente nei due testi normativi, la nozione di « livello retributivo » appare onnicomprensiva nella direttiva (articolo 3 della direttiva), laddove il decreto ne esclude i « trattamenti economici individuali non strutturali quali componenti retributive riconosciute su base personale, discrezionale o temporanea non generalizzate all'interno della medesima categoria di lavoratori e fondate su criteri oggettivi individuali » (articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto);

riguardo alle informazioni fornite dai datori di lavoro sul divario retributivo fra i lavoratori e le lavoratrici, non è oggetto di recepimento esplicito la previsione (di cui all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva) ai cui sensi l'esattezza delle informazioni è confermata dalla dirigenza del datore di lavoro, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori hanno accesso alle metodologie applicate dal datore di lavoro.

In conclusione poiché, al di là dei predetti aspetti, nel decreto in esame non si riscontrano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione, rivolta a chiedere alla Commissione di merito di effettuare una puntuale valutazione circa il miglior recepimento della direttiva del 2023 (*vedi allegato 1*).

Avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativo da parte del Gruppo PD-IDP (*vedi allegato 2*), che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Rosanna FILIPPIN (PD-IDP) illustra la proposta alternativa di parere formulata dal Gruppo PD-IDP.

Piero DE LUCA (PD-IDP) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta del relatore e il voto favorevole sulla proposta alternativa di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 marzo 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi di attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ricorda che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto sull'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi di attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese – fissato al 31 marzo 2026 – rinviandolo al 30 settembre 2026.

Essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera, di cui all'articolo 144 del Regolamento, propone pertanto di deliberare la proposta del termine dell'indagine conoscitiva al 30 settembre 2026.

Non essendovi richieste di intervento, pone in votazione la deliberazione di proroga al 30 settembre 2026 del termine di scadenza dell'indagine.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 11 marzo 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione.

COM (2025) 841 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2026.

Calogero PISANO (FDI), *relatore*, formula una proposta di documento (*vedi allegato 3*), di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento, che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria.

COM (2025) 941 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2014/65/UE per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione.

COM (2025) 942 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014, (UE) 2015/2365, (UE) 2019/1156, (UE) 2021/23, (UE) 2022/858, (UE) 2023/1114, (CE) n. 1060/2009, (UE) 2016/1011, (UE) 2017/2402, (UE) 2023/2631 e (UE) 2024/3005 per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione.

COM(2025) 943 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere motivato).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 marzo 2026.

Alberto BAGNAI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di documento (*vedi allegato 4*), di cui illustra i contenuti.

Piero DE LUCA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti circa la scadenza dei termini relativamente per l'esame del documento motivato della XIV Commissione contenente la valutazione sulla conformità al principio di sussidiarietà in merito all'atto in oggetto agli atti in esame.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, fornisce informazioni circa la scadenza del periodo di otto settimane previsto dal Protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà, che – per il primo atto del

pacchetto – corrisponde al 16 marzo prossimo, e, in linea generale, circa i termini previsti dal parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2010 per la richiesta di rimessione all'Aula

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) 2018/858, (UE) 2019/2144 e (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione delle prescrizioni tecniche e delle procedure di prova per i veicoli a motore e che abroga la direttiva 70/157/CEE del Consiglio e il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

COM(2025) 993 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE per esentare taluni veicoli elettrici della categoria N2 dall'obbligo di montaggio e impiego di dispositivi di limitazione della velocità.

COM(2025) 999 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2026.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, on. Rossello, propone di rinviare del seguito dell'esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abroga il regolamento (UE) 2022/869.

COM(2025) 1006 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni.

COM(2025) 1007 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Isabella DE MONTE (FI-PPE), *relatrice*, fa presente che le proposte in esame fanno parte di un pacchetto unitario sulle reti europee presentato dalla Commissione europea per ammodernare le infrastrutture energetiche e garantire un approvvigionamento sicuro e affidabile, riducendo il costo dell'energia e avvicinando il raggiungimento dell'indipendenza energetica. A tal fine, si propone di abrogare e sostituire il regolamento TEN-E e di modificare molteplici atti legislativi in materia di energia.

Gli interventi prospettati introducono una prospettiva europea in materia di pianificazione delle infrastrutture energetiche e intendono aumentarne il livello di interoperabilità, accelerare le procedure di autorizzazione e garantire che i costi dei progetti transfrontalieri siano ripartiti equamente.

Ricorda che le proposte si inseriscono nel contesto degli obiettivi di riduzione dei costi dell'energia e della dipendenza dai combustibili fossili individuati dal piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili e da *RepowerEU*, intenti sempre più attuali considerando le recenti perturbazioni dell'approvvigionamento di petrolio e gas provenienti dal Medio Oriente.

Il livello di prezzi, in particolare, è negativamente influenzato dall'insufficiente livello di integrazione raggiunta tra le infrastrutture energetiche dell'UE, che è ancora al di sotto dell'obiettivo del 15 per cento da raggiungere entro il 2030 in tredici Stati membri, Italia compresa. Anche per questo motivo, a fine 2024, i prezzi al dettaglio dell'energia elettrica nell'UE superavano di

oltre il 100 per cento quelli degli Stati Uniti.

Evidenzia che in riferimento alla dipendenza dalle fonti fossili, invece, per quanto l'UE abbia quasi dimezzato il suo consumo di carbon fossile e di lignite tra il 2018 e il 2024, stando ai dati riportati dalla Commissione europea nella comunicazione sul pacchetto sulle reti europee, nel 2024 sono stati spesi ancora circa 375 miliardi di euro per le importazioni di combustibili fossili.

Sottolinea che, contestualmente alle proposte, è stata presentata una comunicazione che delinea un piano per modernizzare l'infrastruttura energetica dell'UE in cui la Commissione europea sostiene l'urgente necessità di favorire un coordinamento tra la pianificazione nazionale e quella a livello UE, accelerando la realizzazione dei progetti infrastrutturali europei mediante: 1) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per limitarne la durata; 2) il consolidamento delle catene di approvvigionamento; 3) la mobilitazione degli investimenti privati per garantire un'espansione della rete a prezzi accessibili; e 4) il rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture energetiche.

Ciò premesso, e rinviando per maggiori dettagli al dossier predisposto dal Servizio RUE, segnala che la Commissione europea propone, in estrema sintesi, misure volte a:

garantire che i progetti inclusi nei piani di sviluppo della rete e selezionati come progetti di interesse comune (PIC) o progetti di interesse reciproco (PIR) rispondano a esigenze infrastrutturali individuate;

agevolare l'utilizzo di strumenti di ripartizione dei costi per realizzare rapidamente i progetti transfrontalieri;

semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni;

rafforzare la sicurezza fisica e informatica delle infrastrutture.

Considera importante evidenziare che il Governo italiano, in sede di Consiglio, ha

espresso riserve sulla possibile condivisione dei costi anche per infrastrutture energetiche prive di benefici diretti e sulla pianificazione centralizzata a livello UE in quanto potrebbero non essere adeguatamente tenute in conto le singole specificità nazionali. Il Governo ha inoltre evidenziato l'esigenza di garantire un elevato grado di certezza amministrativa nelle procedure autorizzative, senza rimettere in discussione il quadro recentemente definito per le rinnovabili.

Conclude rilevando che le perplessità del Governo italiano sono condivise con diverse sfumature da altri Paesi, quali la Francia, la Germania e la Svezia. Favorevoli complessivamente al pacchetto sono Spagna e Grecia.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, nel passare agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, oggetto primario dell'esame da parte della XIV Commissione, rileva anzitutto che le basi giuridiche su cui si fondano le proposte sono costituite correttamente:

per la proposta di regolamento, dall'articolo 172 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce la base giuridica per l'adozione degli orientamenti che intendono perseguire gli obiettivi e le priorità delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee di cui all'articolo 171 del TFUE;

per la proposta di direttiva, dagli articoli 192, paragrafo 1 e 194, paragrafo 2, del TFUE, che costituiscono la base giuridica per cui, rispettivamente, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'UE per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191 in materia di politica ambientale, e per proporre misure volte a sviluppare energie nuove e rinnovabili e garantire il funzionamento del mercato dell'energia.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione

europea giustifica la necessità di un intervento legislativo, relativamente alla proposta di regolamento, in quanto la pianificazione di infrastrutture che presentano una dimensione o un impatto transfrontaliero deve essere coordinata a livello UE e poiché lo sviluppo delle componenti interne delle reti nazionali incide sul livello e sull'efficienza degli scambi energetici tra Stati membri. Per quanto concerne il valore aggiunto, sottolinea che le singole iniziative nazionali non possono rafforzare in tempi rapidi le infrastrutture energetiche.

Con riferimento alla proposta di direttiva, la Commissione europea giustifica la necessità di intervenire per garantire un adeguato livello di armonizzazione tra gli Stati membri, migliorando il quadro normativo vigente e introducendo procedure autorizzative più rapide. Sotto il profilo del valore aggiunto, sottolinea che l'iniziativa assicura una gestione coordinata della transizione del sistema energetico ed evita approcci frammentati che deriverebbero dall'adozione di misure nazionali.

Ritiene che, nel corso dell'esame andrà verificata attentamente, anche alla luce della posizione del Governo italiano, l'effettiva coerenza con il principio di sussidiarietà della pianificazione centralizzata a livello UE in quanto essa presenta il rischio che non siano adeguatamente tenute di conto le singole specificità nazionali.

La Commissione europea ritiene inoltre le proposte complessivamente coerenti al principio di proporzionalità poiché si limitano a quanto necessario per garantire lo sviluppo e l'interoperabilità delle infrastrutture energetiche europee, non imponendo costi aggiuntivi significativi ai gestori dei sistemi di trasmissione, ai promotori dei progetti, agli Stati membri o alle autorità di regolazione. In relazione alla proposta di direttiva, specifica ulteriormente che le modifiche alla direttiva sul mercato dell'energia elettrica sono limitate ad un unico articolo e si limitano a chiarire i legami con il regolamento TEN-E e ad allineare la formulazione alle modifiche apportate alla direttiva sul mercato del gas.

Il pacchetto è accompagnato da una valutazione di impatto che stima che le

misure prospettate consentiranno una riduzione dei costi di sistema pari a 14 miliardi di euro all'anno e delle emissioni di CO₂ pari a circa 27 milioni di tonnellate all'anno.

Anche la coerenza delle proposte con il principio di proporzionalità richiederà un approfondimento nel corso dell'esame parlamentare, soprattutto al fine di valutare se esse – come segnalato dal Governo nel corso dei negoziati – possano determinare incertezza amministrativa nelle procedure autorizzative, rimettendo in discussione il quadro recentemente definito per le rinnovabili.

Prima di concludere ricorda che le proposte seguono la procedura legislativa ordinaria e che il Parlamento svedese ha adottato, su entrambe, un parere motivato, esprimendo rilievi critici, tra le altre cose, sulla pianificazione centralizzata.

L'esame delle proposte risulta in corso nei Parlamenti di Danimarca e Finlandia, nel Bundesrat tedesco, nel Senato ceco e nella Camera dei deputati di Lussemburgo; la sola proposta di regolamento è esaminata anche dal Parlamento lettone.

Nessuna di queste assemblee ha segnalato al momento di avere rilievi critici.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 9 aprile

2026 e considerata la necessità di valutare approfonditamente le misure prospettate, anche in ragione dei rilievi avanzati dal Governo italiano in sede di Consiglio, propone anche a nome della collega De Monte di svolgere un breve ciclo di audizioni o l'acquisizione di memorie di soggetti istituzionali e di operatori qualificati quali ARERA, TERNA, GSE, ENI, ENEL, SNAM.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, dopo aver sottolineato l'opportunità di svolgere un confronto con il Parlamento svedese per prendere cognizione delle valutazioni da esso svolte, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 marzo 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Atto n. 379.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (Atto n. 379);

considerato che lo schema di decreto legislativo attua la disciplina di delega al Governo relativa al recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;

considerato che lo schema di decreto legislativo dà correttamente attuazione alla direttiva e che la relazione illustrativa e la tavola di concordanza danno partitamente conto, nella generalità dei casi, delle ragioni per le quali talune previsioni della direttiva non sono state recepite;

osservato tuttavia che, in alcuni casi, fra la direttiva in recepimento e lo schema di decreto legislativo in esame si riscontrano dei disallineamenti che non sono chiariti dalle relazioni governative a corredo dell'atto; si tratta, in particolare, dei seguenti casi:

la direttiva è applicabile ai datori di lavoro del settore pubblico e privato e a tutti i lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro (articolo 2 della direttiva), mentre il decreto in esame esclude dal proprio campo di applicazione i contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente (articolo 2, comma 2, del decreto);

mentre la nozione di « retribuzione » risulta coerente nei due testi normativi, la nozione di « livello retributivo » appare onnicomprensiva nella direttiva (articolo 3 della direttiva), laddove il decreto ne esclude i « trattamenti economici individuali non strutturali quali componenti retributive riconosciute su base personale, discrezionale o temporanea non generalizzate all'interno della medesima categoria di lavoratori e fondate su criteri oggettivi individuali » (articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto);

riguardo alle informazioni fornite dai datori di lavoro sul divario retributivo fra i lavoratori e le lavoratrici, non è oggetto di recepimento esplicito la previsione (di cui all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva) ai cui sensi l'esattezza delle informazioni è confermata dalla dirigenza del datore di lavoro, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori hanno accesso alle metodologie applicate dal datore di lavoro;

rilevato che lo schema di decreto legislativo non presenta disposizioni incompatibili con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esplicitate in premessa, l'opportunità di provvedere: con riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto, ad allineare il campo di applicazione del decreto

a quello individuato dalla direttiva; con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto, ad allineare la nozione di « livello retributivo » a quella fissata dalla direttiva; a recepire la previsione di cui all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva, riguardante la procedura di conferma delle informazioni fornite dai datori di lavoro sul divario retributivo fra i lavoratori e le lavoratrici.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Atto n. 379.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PD

La XIV Commissione,

in sede di esame, per i profili di competenza, dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (Atto n. 379);

considerato che il termine posto per il recepimento della direttiva è fissato al 7 giugno 2026, mentre il termine per l'esercizio della delega scade il 7 maggio 2026: lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione della disciplina di delega recata dagli articoli 1 e 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (Legge di delegazione europea 2022-2023), è stato trasmesso dal Governo soltanto il 6 febbraio 2026, così di fatto comprimendo i tempi dell'esame parlamentare;

premesso che:

il principio di parità contributiva, sancito dall'articolo 157 dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è dotato di efficacia diretta sia verticale (nei confronti dei datori pubblici) sia orizzontale (nei rapporti tra privati);

il legislatore europeo ha inteso, con la direttiva (UE) 2023/970, rafforzare l'applicazione di tale principio attraverso l'introduzione di una serie di obblighi concreti di trasparenza, accesso ai dati, strumenti correttivi automatici e sanzioni realmente dissuasive;

ciò avendo constatato, come indicato nei considerando della direttiva medesima, che il principio della parità contributiva, pur avendo trovato riconoscimento giuridico da tempo, risulta spesso inattuato in assenza di strumenti effettivi che rendano possibile sia l'emersione delle persistenti discriminazioni – frequentemente nascoste dietro prassi aziendali opache, discrezionali e formalmente neutrali – sia l'ottenimento di rimedi rapidi ed efficaci;

lo schema di decreto legislativo in esame presenta numerosi disallineamenti con la direttiva (UE) 2023/970, rendendo il recepimento non coerente con la *ratio* e le finalità della direttiva stessa, nonché con i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega di cui all'articolo 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;

nel merito, rispetto all'impostazione innovativa della direttiva (UE) 2023/970, lo schema risulta complessivamente meno ambizioso ed efficace in relazione agli obiettivi, rischiando anzi di produrre un risultato opposto a quello perseguito dalla direttiva medesima, attraverso l'individuazione di soluzioni solo formalmente attuative, ma che nella sostanza ne svuotano i principali strumenti di garanzia, introducendo deroghe ed eccezioni al principio di parità di trattamento retributivo affermato dai Trattati, dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea e ribadito dalla direttiva 2006/54/CE;

in primo luogo, l'articolo 2, comma 2, dello schema, discostandosi da quanto espressamente previsto dalla direttiva (UE) 2023/970 stessa all'articolo 2, limita l'ambito di applicazione ai soli rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, escludendo i contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente: si tratta delle tipologie contrattuali caratterizzate da maggiore vulnerabilità, minore forza negoziale e più alta esposizione a disparità; la loro esclusione, che penalizza soggetti più fragili – spesso donne, giovani o lavoratrici migranti – risulta in chiaro contrasto con l'impianto e la portata della direttiva, rendendo selettive e inefficaci le misure sulla trasparenza retributiva;

analogamente, la definizione di « livello retributivo » contenuta nell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), dello schema contrasta nettamente con quella, chiara e onnicomprensiva, recata dall'articolo 3 della direttiva (UE) 2023/970 ai fini della trasparenza retributiva, giacché vengono escluse alcune componenti retributive individuali non strutturali (*bonus* discrezionali, superminimi individuali, premi *ad personam* e altro) che, essendo attribuite con margini di discrezionalità e spesso senza criteri trasparenti, sono quelle in cui si annidano le discriminazioni più rilevanti;

rilevanti criticità presenta anche l'articolo 4: anzitutto il comma 1 considera l'applicazione di un contratto collettivo nazionale stipulato da organizzazioni comparativamente più rappresentative come presunzione di conformità ai principi di parità retributiva e trasparenza: tale previsione ostacola l'emersione e la dimostrazione dell'esistenza di discriminazioni sistemiche, legate cioè all'organizzazione del lavoro e non relative al singolo caso; l'esistenza di un sistema di classificazione e inquadramento collettivo formalmente paritario non garantisce di per sé che i criteri adottati siano effettivamente neutrali sotto il profilo del genere e che non vi siano di fatto effetti discriminatori nella concreta distribuzione dei lavoratori nelle categorie professionali;

l'introduzione di una presunzione legale relativa, superabile solo dimostrando

trattamenti retributivi individuali discriminatori, incide inoltre sul regime dell'onere della prova, che risulta aggravato per il ricorrente, il quale si trova così a dover superare una presunzione fondata su un dato meramente formale quale l'applicazione del CCNL: ciò contrasta con la direttiva (UE) 2023/970 che, invece, rafforza i meccanismi di inversione dell'onere della prova in caso di violazione degli obblighi di trasparenza;

quanto al comma 2 del medesimo articolo 4 dello schema, che reca le nozioni di « stesso lavoro » e « lavoro di pari valore », non risulta coerente con le finalità generali della direttiva citata, con quanto specificamente previsto dalla medesima all'articolo 4, e con lo specifico criterio di delega di cui articolo 9, comma 1, lettera *b*), della legge 21 febbraio 2024, n. 15: tali nozioni, come da più parti segnalato nel corso delle audizioni parlamentari, fanno riferimento esclusivamente ai livelli retributivi stabiliti dal contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro, con ciò mettendo sullo stesso piano tutti i CCNL esistenti ed escludendo altri fattori rilevanti ai fini dell'accuratezza della valutazione del valore del lavoro, basata su criteri oggettivi e neutri, fondamentale per l'effettiva individuazione dei divari;

l'articolo 6, nel prevedere che i datori di lavoro rendano accessibili i criteri di determinazione della retribuzione, dei livelli retributivi, e della progressione economica, introduce un'esenzione per i datori con meno di 50 dipendenti, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/970, riferita tuttavia ai soli criteri per la progressione economica, e senza tenere conto di quanto indicato dal considerando 35 della direttiva medesima, da cui emerge che gli obblighi di trasparenza possano essere comunque attuati da tali datori di lavoro su richiesta dei lavoratori;

l'articolo 7 dello schema di decreto, nel riconoscere ai lavoratori il diritto di ottenere informazioni sui livelli retributivi medi, suddivisi per sesso, relativi alle categorie che svolgono lo stesso lavoro o un

lavoro di pari valore, introduce limiti che impediscono l'effettivo esercizio del diritto: in particolare, nonostante il divieto di clausole di segretezza salariale e l'obbligo di informazione annuale ai lavoratori, manca un'affermazione esplicita del diritto a conoscere il proprio livello retributivo individuale, come invece previsto dal corrispondente articolo 7 della direttiva, con il rischio per il lavoratore di ricevere dati troppo aggregati e poco utili, soprattutto nelle realtà medio-piccole;

rispetto alle finalità e alla portata innovativa della direttiva (UE) 2023/970, un netto arretramento emerge nell'articolo 9 dello schema relativo agli obblighi di raccolta e trasmissione dei dati sul divario retributivo di genere, che sono circoscritti ai datori di lavoro con almeno cento dipendenti, mentre a quelli con meno di 100 dipendenti si consente di fornire le informazioni *de quo* su base volontaria: sul punto, lo schema non appare coerente con il criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che prevede di « estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese »;

tali obblighi di *reporting* per i datori di lavoro con almeno cento dipendenti, inoltre, sono stabiliti secondo termini temporali differenziati ed estremamente dilatati, comportando di fatto un differimento e una riduzione dell'efficacia della disciplina europea oggetto di recepimento, oltreché un sostanziale incentivo a pratiche elusive della normativa;

l'articolo 9 non recepisce, inoltre, la previsione di cui all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva che prevede che l'esattezza delle informazioni sia confermata dalla di-

rigenza del datore di lavoro, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e che questi ultimi abbiano accesso alle metodologie applicate dal datore di lavoro;

ulteriori criticità pone l'introduzione, sempre al medesimo articolo 9 dello schema di decreto, della possibilità per il datore di lavoro che adotta una « politica salariale unitaria di gruppo » di fornire le suddette informazioni aggregando i dati a livello nazionale, qualora tale modalità consenta una « rappresentazione più affidabile » dei dati: tale previsione, che introduce nozioni e concetti non sufficientemente definiti, deroga al sistema generale di attuazione del principio di parità retributiva, presenta profili di incompatibilità con il diritto UE e costituisce una regressione rispetto alla normativa nazionale vigente, che potrebbe essere facilmente rilevata dalla Commissione europea nell'ambito di una procedura di infrazione;

quanto agli strumenti di tutela, lo schema sostanzialmente rinvia alle norme dell'ordinamento già vigenti in materia, che tuttavia non equivale a una corretta attuazione della direttiva;

l'articolo 13 dello schema di decreto, nel rinviare all'articolo 41 del codice delle pari opportunità (decreto legislativo n. 198 del 2006), sembra limitare l'applicazione delle sanzioni nei casi di appalti pubblici e concessioni alle sole discriminazioni accertate, e non anche alla violazione degli obblighi di trasparenza retributiva, come invece richiesto dalla direttiva;

lo schema non recepisce espressamente la presunzione legale relativa di discriminazione collegata alla violazione degli obblighi di trasparenza, come già rilevato, e disperde sostanzialmente la portata innovativa della direttiva 2023/970 in chiave di accesso probatorio rafforzato;

analogamente, manca una disciplina del regime prescrizione coerente con l'articolo 21 della direttiva, che richiede di far decorrere il termine dalla conoscenza effettiva o potenziale degli elementi necessari per far valere la discriminazione, superando la tradizionale logica della stabilità del rapporto e del *metus* del lavoratore;

anche il sostegno all'accesso alla giustizia delle vittime di discriminazione non appare pienamente recepito, laddove l'articolo 22 della direttiva richiede agli Stati membri di provvedere affinché gli organi giurisdizionali nazionali possano valutare se la parte ricorrente soccombente abbia avuto motivi ragionevoli per agire, in particolare quando il convenuto non abbia rispettato gli obblighi di trasparenza, e in tal caso escludere la condanna alle spese;

la direttiva 2023/970 attua il principio generale di parità retributiva tra donne e uomini previsto nei Trattati ed è strettamente collegata alla direttiva 2006/54 – già recepita in Italia con la modifica del codice delle pari opportunità (di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006), che definisce le nozioni generali di discriminazione e il sistema dei mezzi di tutela per tutte le discriminazioni di sesso o genere (distinto dal sistema di tutela relativi alle ragioni diverse dal sesso o genere, di cui ai decreti

legislativi n. 215 e 216 del 2003): tuttavia, lo schema proposto non sembra tenere conto adeguatamente del sistema regolativo in vigore né del necessario raccordo tra regole generali e regole specifiche per le sole discriminazioni retributive, e neppure del coordinamento con il sistema complessivo di tutela contro le discriminazioni di genere, incluse quelle intersezionali;

diversi istituti previsti dalla direttiva non vengono disciplinati o vengono solo richiamati in modo generico, con il rischio concreto di una procedura di infrazione;

rilevato che lo schema di decreto legislativo, pur richiamando formalmente la direttiva (UE) 2023/970, ne riduce in più punti l'efficacia e l'ambizione,

esprime

PARERE CONTRARIO

De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione. (COM (2025) 841 final).

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione (COM(2025) 841 final);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante una valutazione complessivamente positiva della proposta;

considerato che la Presidenza cipriota ha comunicato la volontà di raggiungere un orientamento generale sulla proposta nel mese di giugno;

premessi che:

appaiono condivisibili, in linea con quanto sostenuto dal Governo, gli obiettivi della proposta, che intende semplificare e ridurre gli obblighi in materia di sostenibilità e promuovere una maggiore comprensione dei prodotti finanziari sostenibili da parte degli investitori;

è stata adottata, nell'ambito del pacchetto di semplificazione *Omnibus I*, la direttiva che riduce l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione della

direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (cosiddetta direttiva CSRD), sui quali si basano gli obblighi di comunicazione imposti dal regolamento sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (cosiddetto regolamento SFDR);

va valutata in senso positivo l'introduzione di un sistema di classificazione tripartito, in base ai livelli di ambizione, per i prodotti finanziari che dichiarano di rispettare i fattori ambientali, sociali e di *governance* (ESG);

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativo al funzionamento del mercato interno;

ritenuta la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, considerato che, come sostenuto anche nella relazione del Governo, i problemi riscontrati dopo l'entrata in vigore del regolamento SFDR non potrebbero essere affrontati in maniera adeguata dai singoli Stati membri: inoltre, un intervento a livello UE consente di favorire la crescita della finanza sostenibile privata nell'Unione, raggiungendo un maggior livello di armonizzazione e migliorando la trasparenza nei confronti degli investitori;

considerata la proposta complessivamente coerente con il principio di proporzionalità, in quanto le modifiche prospet-

tate non vanno oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi di semplificazione, trasparenza e tutela degli investitori;

rilevata la necessità di approfondire con maggiore attenzione nel corso del negoziato interistituzionale, in linea con quanto sostenuto nella relazione del Governo, le seguenti questioni:

il trattamento delle emissioni di debito sovrano, descritto dal considerando 22 della proposta, nel calcolo del contributo della quota di investimenti che deve essere raggiunta dai prodotti finanziari per rientrare nelle categorie previste dal nuovo sistema di classificazione;

l'esclusione dalla categoria « Transizione » degli investimenti in società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli, ai gas combustibili, al carbon fossile o alla

lignite a fini di generazione di energia, prevista dalla nuova formulazione dell'articolo 7 del regolamento SFDR;

l'eliminazione del riferimento alla gestione del portafoglio dalla definizione di prodotto finanziario prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera *d*), della proposta in esame;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

ALLEGATO 4

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento, che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria. (COM (2025) 941 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2014/65/UE per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione. (COM (2025) 942 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014, (UE) 2015/2365, (UE) 2019/1156, (UE) 2021/23, (UE) 2022/858, (UE) 2023/1114, (CE) n. 1060/2009, (UE) 2016/1011, (UE) 2017/2402, (UE) 2023/2631 e (UE) 2024/3005 per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione. (COM (2025) 943 final).

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento (di seguito proposta sul carattere definitivo del regolamento) che abroga la direttiva sul carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e modifica la direttiva sui contratti di garanzia finanziaria (COM(2025)941) e la proposta di direttiva e la proposta di regolamento relative all'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'UE (COM(2025)942 e COM(2025)943), parte integrante del cosiddetto Pacchetto sull'integrazione e la vigilanza dei mercati (*Market Integration and Supervision Package, MISP*), a sua volta componente centrale della strategia per l'Unione dei risparmi e degli investimenti (*Savings and Investments Union, SIU*);

preso atto delle relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulle proposte relative all'ulteriore sviluppo

dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'UE;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti nel corso dell'esame delle proposte, in particolare mediante l'acquisizione delle memorie trasmesse da soggetti istituzionali e da associazioni di categoria;

premesso che:

le proposte intendono sostituire la direttiva sul carattere definitivo del regolamento e aumentare il livello di integrazione dei mercati dei capitali dell'UE, modificando molteplici atti legislativi al fine di migliorare il livello di armonizzazione in materia di vigilanza ed eliminare alcune differenze regolative presenti tra Stati membri;

tali obiettivi sono complessivamente condivisibili, in linea con quanto ritenuto dal Governo nelle relazioni trasmesse: tuttavia le proposte di direttiva e di regolamento relative allo sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza sembrano richiedere profondi inter-

venti correttivi, in quanto presentano alcune incoerenze strutturali e profili critici che, se non adeguatamente affrontati, rischiano di compromettere il pieno conseguimento degli obiettivi perseguiti;

le due proposte, in particolare, ridefiniscono per un verso il quadro di vigilanza, riservando un ruolo marginale alle autorità di vigilanza nazionali; per altro verso, non operano una riorganizzazione e codificazione organica della normativa europea di riferimento (*single rulebook*) nel comparto del risparmio gestito, necessario per una reale ed efficace integrazione dei mercati finanziari europei;

gli interventi di razionalizzazione dell'assetto vigente prospettati dalle proposte in esame – quali il trasferimento di alcune disposizioni dalle direttive ai regolamenti, la riduzione delle opzioni e discrezionalità nazionali suscettibili di generare fenomeni di *gold-plating*, nonché il rafforzamento delle misure delegate ed esecutive – risultano insufficienti a garantire un quadro normativo pienamente integrato, coerente e competitivo a livello globale;

ritenuto pertanto che, pur condivisibili negli obiettivi generali, alcune delle misure prospettate dalle proposte relative all'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'UE potrebbero generare forti criticità, in particolare:

la modifica delle disposizioni riguardanti l'accesso tra infrastrutture di negoziazione e post-negoziazione, prevista dall'articolo 3 della proposta di direttiva e dagli articoli 2, 3 e 4 della proposta di regolamento, non sembra idonea a eliminare completamente le sovrapposizioni e le incertezze interpretative dell'attuale quadro regolativo: invero, sarebbe necessario prevedere un nuovo testo organico che racchiuda tutte le previsioni in materia;

il rafforzamento delle procedure di passaportazione per gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e i fondi di investimento alternativi (FIA) attraverso la costituzione di una piattaforma di dati gestita dall'Autorità eu-

ropea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), disposta dall'articolo 6 della proposta di regolamento che modifica l'articolo 12 del regolamento sulla distribuzione transfrontaliera, dovrebbe essere accompagnato da un'armonizzazione del regime autorizzativo e di vigilanza;

la previsione di un passaporto UE per i depositari, introdotta dalla proposta di direttiva che, modificando l'articolo 21 della direttiva GEFIA e l'articolo 23 della direttiva OICVM, consente ai gestori di fondi di nominare un depositario situato ovunque nell'UE, solleva non solo criticità in relazione alle capacità di esercitare un'adeguata vigilanza su depositari situati in giurisdizioni diverse, ma rappresenta una minaccia asimmetrica per l'industria bancaria e del risparmio gestito nazionale: tale misura espone i *custodian bank* italiani alla concorrenza diretta dei grandi operatori esteri; inoltre, l'eliminazione delle « discrezionalità nazionali » e l'introduzione del concetto di « gruppo UE di società di gestione » rischiano di favorire esplicitamente i grandi conglomerati finanziari stranieri dotati di scala industriale, consolidando di fatto le rendite di posizione di altre giurisdizioni;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica delle proposte è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativo al funzionamento del mercato interno; per la proposta di direttiva è altresì richiamato l'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE in coerenza con le direttive che intende modificare;

ritenuta la proposta sul carattere definitivo del regolamento complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento intende rimuovere gli ostacoli all'attività transfrontaliera, obiettivo che non può essere perseguito in misura sufficiente dagli Stati membri;

ritenute le proposte relative all'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'UE solo parzialmente conformi al principio di

sussidiarietà, in quanto talune misure non sembrano adeguatamente motivate in relazione alla necessità e al valore aggiunto dell'intervento e determinano un'allocazione non razionale delle competenze di vigilanza tra livello europeo e livello nazionale; in particolare:

L'attribuzione all'ESMA di poteri di vigilanza sulle sedi di negoziazione significative a livello UE, nonché su tutte le entità del gruppo qualora ne faccia parte una sede significativa, di cui all'articolo 3 della proposta di regolamento, determina un eccessivo accentramento delle funzioni in capo all'Autorità europea; inoltre, si prospetta in tal modo una scissione tra le responsabilità di vigilanza sul gestore del mercato e sulla piattaforma di mercato, quest'ultima competenza mantenuta dalle autorità nazionali: tale ripartizione rischia di non assicurare un adeguato livello di *accountability*, considerato che le modalità di cooperazione tra ESMA e autorità nazionali sono demandate a generici accordi bilaterali;

il conferimento a ESMA delle funzioni di supervisione diretta sui depositari centrali di titoli (CSD) qualificati come « significativi », ai sensi dell'articolo 4 della proposta di regolamento, potrebbe generare difficoltà nell'applicazione omogenea delle regole date le persistenti differenze negli ordinamenti nazionali in materia di diritto fallimentare e societario; inoltre, l'analoga previsione relativa ai sistemi di controparte centrale (CCP), di cui all'articolo 2 della proposta di regolamento, non considera l'assenza di disposizioni sulla gestione di una possibile crisi di un operatore, determinando un assetto asimmetrico in cui, al contrario di quanto avviene nel settore bancario, le eventuali ripercussioni fiscali di simili crisi rimarrebbero, in capo alle autorità nazionali;

l'assegnazione di compiti di vigilanza all'ESMA, prevista dall'articolo 9 della proposta di regolamento, in riferimento ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) e alle entità finanziarie (escluse le banche) che forniscono come « principale attività » servizi per le cripto-attività, risulta inefficiente e non giustificata in rela-

zione agli operatori di dimensioni minori; la previsione di una vigilanza centralizzata assume i caratteri della necessità solo in relazione ai soggetti attivi su base transfrontaliera di grandi dimensioni; le autorità di vigilanza nazionali appaiono in grado di garantire una tutela più efficiente alla clientela in ragione della loro prossimità al mercato in relazione ai CASP « non significativi »;

il rafforzamento dei poteri di convergenza dell'ESMA rispetto alle attività transfrontaliere dei gruppi di gestione patrimoniale di maggiori dimensioni, previsto dagli articoli 1 e 2 della proposta di direttiva, determina un aumento della complessità del sistema di vigilanza, pregiudicando l'efficienza operativa delle autorità nazionali;

la redistribuzione delle competenze e dei poteri di intervento nell'ambito della commercializzazione transfrontaliera dei fondi, di cui l'articolo 6 della proposta di regolamento, prospetta un peggioramento della protezione degli investitori del Paese ospitante, in quanto non consente una tempestiva di intervento efficiente, determinando la perdita del presidio di prossimità assicurato dalle autorità del Paese ospitante: in particolare, l'eliminazione dei poteri di vigilanza diretta delle autorità del Paese ospitante in relazione alle comunicazioni di *marketing* dei fondi commercializzati su base transfrontaliera determina una situazione peggiorativa rispetto a quella attuale;

l'introduzione del concetto di gruppo UE, per consentire un'allocazione efficiente delle risorse e delle competenze interne dei gruppi di mercato, così come prospettato dagli articoli 1 e 2 della proposta di direttiva e dall'articolo 3 della proposta di regolamento, non consente il mantenimento degli attuali presidi di tutela: sarebbe pertanto necessario mantenere il vaglio delle autorità di vigilanza in modo da garantire un'effettiva conoscenza dell'allocazione delle funzioni all'interno del gruppo;

la sostituzione dell'attuale consiglio di amministrazione dell'ESMA, prevista dal-

l'articolo 1, paragrafi 33 e 39, della proposta di regolamento, con un comitato esecutivo con rilevanti poteri decisionali, e la complessiva revisione delle funzioni del consiglio delle autorità di vigilanza comporterebbero un rilevante ridimensionamento del ruolo delle autorità nazionali nel processo decisionale dell'ESMA;

in riferimento al nuovo *status* di gestore del mercato paneuropeo (PEMO), previsto dall'articolo 3 della proposta di regolamento, la gestione dei mercati nazionali dovrebbe essere affidata a organizzazioni locali che possano garantire la prossimità con l'ecosistema domestico, valorizzando la conoscenza del quadro giuridico nazionale e delle infrastrutture di mercato delle autorità nazionali;

presenta forti criticità anche l'attribuzione all'ESMA di ampi poteri correttivi, inclusa la possibilità di raccomandare «azioni correttive», di attivare procedure per violazione del diritto dell'Unione, di esercitare poteri di mediazione vincolante e, in talune circostanze, di incidere direttamente su autorizzazioni o attività transfrontaliere: pur essendo necessari strumenti efficaci in presenza di una minaccia concreta e significativa alla tutela degli investitori o alla stabilità finanziaria, l'estensione generalizzata di tali poteri correttivi non viene adeguatamente giustificata dalla Commissione europea; in particolare, l'attribuzione di questi nuovi poteri, incisivi ma non sufficientemente circostanziati quanto ai presupposti applicativi, potrebbe essere fonte di incertezza giuridica e disincentivare l'evoluzione e lo sviluppo di nuovi prodotti, in contrasto con le finalità del pacchetto di proposte in esame; va inoltre sottolineato che l'ESMA dispone già di strumenti incisivi (quali i poteri di intervento sui prodotti e le *peer review*), che si sono dimostrati nella pratica efficaci;

considerata la proposta sul carattere definitivo del regolamento complessivamente coerente con il principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per eliminare le divergenze nell'applicazione delle norme vigenti;

considerate invece le proposte di direttiva e di regolamento relative all'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'UE non coerenti con il principio di proporzionalità, in quanto:

l'impianto della riforma innesca un meccanismo di disintermediazione bancaria penalizzante per l'economia reale italiana: l'incentivo esplicito a spostare i depositi bancari – che in Italia storicamente finanziano il credito alle PMI locali – verso fondi e prodotti di mercato paneuropei, rischia di privare il tessuto produttivo nazionale della sua principale fonte di liquidità;

tale disintermediazione produrrebbe una riallocazione geografica del capitale basata su criteri di scala e rendimento, dirottando il risparmio domestico verso infrastrutture e grandi emittenti di altri Stati membri: ciò configurerebbe per l'Italia un'esportazione netta di capacità finanziaria senza un equivalente ritorno in termini di finanziamento dell'economia reale;

il rafforzamento del sistema consolidato di pubblicazione di dati di negoziazione, previsto dall'articolo 3 della proposta di regolamento che integra il regolamento MiFIR, appare prematuro rispetto all'attuale fase di sviluppo del sistema e non sufficientemente efficace per agevolare le operazioni di *trading* verso piattaforme trasparenti;

l'attribuzione ad ESMA della facoltà di imporre contributi di vigilanza sui gestori operativi su base transfrontaliera, di cui agli articoli 1 e 2 della proposta di direttiva, comporterebbe una duplicazione rispetto a quelli già imposti dalle autorità nazionali ai medesimi soggetti;

la modifica dell'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva OICVM, che adegua i limiti di investimento degli OICVM per favorire l'investimento in cartolarizzazioni determinerebbe livelli di rischio non coerenti con la natura dei fondi destinati agli investitori al dettaglio;

la previsione di misure di livello 3 in materia di regole di condotta e requisiti

prudenziali non appare adeguata ad assicurare il coordinamento tra la disciplina della prestazione dei servizi di investimento e quella della gestione collettiva del risparmio, capace di valorizzarne le interrelazioni sistemiche pur preservando le rispettive specificità funzionali e finalità di tutela dell'investitore: sarebbe appropriato, anche alla luce della delicatezza e rilevanza della materia, stabilire meccanismi volti ad assicurare coerenza strutturale tra i due ambiti con disposizioni legislative nelle proposte in esame;

andrebbe valutata l'estensione delle misure di semplificazione previste dal pacchetto ai procedimenti nazionali di autorizzazione dei gestori e dei fondi, anziché demandare ad ESMA l'adozione di norme di livello 2 volte a specificare le informazioni richieste ai fini dei procedimenti autorizzativi e le relative procedure e tempistiche;

rilevata la necessità di valutare con maggiore attenzione, nel corso del negoziato interistituzionale, la possibilità di:

adottare un modello di vigilanza basato sull'istituzione di collegi di supervisori presieduti da ESMA con funzioni relative ai soggetti con dimensioni e attività transfrontaliere significative; tale modello consentirebbe di preservare, in coerenza con il principio di sussidiarietà, un ruolo rilevante delle autorità nazionali, tutelando la loro capacità di intervenire in maniera tempestiva in caso di necessità e valorizzando la loro conoscenza dell'ecosistema nazionale, e di garantire il necessario allineamento tra responsabilità di vigilanza e capacità di intervento operativo;

mantenere in capo alle autorità del Paese ospitante i poteri di vigilanza da attivare in ultima istanza, in via sussidiaria rispetto all'autorità nazionale dei CSD, nell'ambito delle modifiche di semplificazione previste delle regole di passaporto per i depositari centrali, di cui agli articoli 1 e 2 della proposta di direttiva e dell'articolo 5 della proposta di regolamento;

stabilire che l'ESMA, nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite, operi sistematicamente valutazioni d'impatto e analisi costi-benefici adeguate, promuovendo

la revisione di requisiti e oneri duplicativi o non proporzionati, nonché la riduzione di frammentazioni, senza pregiudicare la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria, e riferisca periodicamente al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali il risultato di queste analisi;

assicurare che i costi connessi all'introduzione del ricorso obbligatorio alla piattaforma T2S (*Target2-Securities*) per il regolamento delle operazioni, di cui all'articolo 4 della proposta di regolamento, e di obblighi di connessione tra depositari centrali, considerato l'inserimento dell'articolo 48 *bis* nel regolamento CSRD previsto dal citato articolo 4, siano inferiori ai benefici attesi;

limitare l'estensione soggettiva dell'ambito di applicazione del regolamento sul regime pilota DLT (tecnologia a registro distribuito), prevista dall'articolo 8 della proposta di regolamento, al fine di evitare che i CASP, che operano in un settore diverso rispetto a quello dell'intermediazione finanziaria, possano accedere al regime pilota;

aumentare la quota a carico del bilancio dell'UE in relazione ai costi relativi alle funzioni assegnate all'ESMA, indipendentemente dalle modifiche prospettate dal pacchetto di proposte in esame, al fine di non incidere sui bilanci delle autorità nazionali;

prevedere regimi semplificati per intermediari di piccole dimensioni e PMI, corredati di apposite linee guida operative su *governance e compliance*;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

esprime

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato ai Trattati, in relazione alla proposta di direttiva (COM(2025) 942) e alla proposta di regolamento (COM(2025) 943).